



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 93 del 28/07/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA - TCP - ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **23:40** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
MASSARI FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
BEDDINI DAVIDE	Assessore	Presente
VERNIA NICOLO'	Assessore	Presente
CAPUANO ALESSIA	Assessore	Presente
MANZOTTI MANUELA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario SILIGARDI CHIARA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA - TCP - ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PREMESSO CHE:

- l'art 1, comma 650, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- i commi 651 e 652 stabiliscono che il Comune tiene conto, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;
- l'art 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013, dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICHIAMATO l'art.1, comma 668, della sopra citata legge n.147/2013 che recita: "*i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*";

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 21 dicembre 2018 il Comune di Rubiera ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2019 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI ed ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva in sostituzione della componente TARI del precedente Regolamento;

DATO ATTO che IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.61 del 20 dicembre 2025, avente ad oggetto "Approvazione del disciplinare per la gestione della Tariffa Rifiuti corrispettiva ad IREN AMBIENTE Spa anni 2026/2029";

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva, da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. del 28 luglio 2026;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.23 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la Legge Regionale suddetta attribuisce al Consiglio d'Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti, nonché di approvarne i Piani economico-finanziari, e che, al fine dell'approvazione dei Piani economico-finanziari da parte del Consiglio d'Ambito, è prevista l'espressione di un parere da parte di ciascun consiglio locale competente per territorio;

RICHIAMATO l'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 che ha attribuito ad ARERA -Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente- le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

DATO ATTO che ARERA:

- con deliberazione n. 443/2019, come modificata dalle successive delibere 238/2020 e 493/2020, ha definito il nuovo Metodo Tariffario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti primo periodo regolatorio 2018-2021 (MTR);
- con deliberazione n. 363/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2) per il secondo periodo 2022 - 2025" ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e ha previsto l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economico finanziari 2022-2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;
- con deliberazione n.389/2023 ha definito regole e procedure per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2 previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;
- con deliberazione n.386/2023, ha stabilito che dall'anno 2024 devono essere applicate a tutte le utenze le componenti perequative di seguito specificate:
 - € 0,10 euro/utenza inerente la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza inerente la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF. ;

- con deliberazione n.397/2025 ha approvato il metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), applicabile anche ai sistemi di tariffa corrispettiva puntuale, mantenendo l'orizzonte temporale quadriennale per l'elaborazione del piano economico finanziario, con la previsione di un'attività di aggiornamento biennale obbligatoria del piano per il periodo 2028-2029;
- con determinazione n. 1/2025 ha approvato gli schemi tipo tariffari applicabili anche alla TARIP periodo 2026-2029;
- con deliberazione n.133/2025, ha stabilito che *“a decorrere dal 1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”*

CONSIDERATO che le predette componenti perequative si applicano *ope legis* secondo le determinazioni ARERA vigenti, sono a valle della Tari e della Tariffa corrispettiva, e quindi non incidono sui costi che devono trovare copertura con le tariffe, ma vengono aggiunte nella fattura del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

TENUTO CONTO che, in base all'art.7 della Deliberazione ARERA n.363 sopra citata, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC), e approvato da ARERA;

VISTO che nel territorio in cui opera il Comune di Rubiera è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Ambito n.34 del 25/06/2026 di ATERSIR, in qualità di Ente Territorialmente competente, di “Predisposizione del Piano economico finanziario del Servizio di gestione dei Rifiuti urbani per gli anni 2026-2029 del bacino territoriale di 34 Comuni della Provincia di Reggio Emilia gestito da IREN Ambiente spa;

PRESO ATTO che il predetto Piano Economico Finanziario è stato redatto considerando l'introduzione a decorrere dal 1 gennaio 2019 su tutto il territorio comunale del metodo della misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale a correzione parziale del calcolo riferito al metodo normalizzato del DPR 158/99;

CONSIDERATO che il citato Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti 2026-2029 predisposto dall'ente gestore IREN AMBIENTE S.p.A., approvato e validato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) è stato predisposto secondo il terzo periodo regolatorio MTR-3, per un importo per l'anno 2026 di € 2.706.505,90 IVA esclusa;

DATO ATTO CHE:

- al totale dei costi occorre aggiungere l'importo degli sconti di natura tecnica legati alla produzione dei rifiuti derivanti dal Regolamento comunale, quali lo sconto per avvio al



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

riciclo, sconto per distanza dal cassonetto, uso discontinuo, utilizzo del compostaggio domestico, bonus conferimento al Centro di raccolta, per un importo di € 116.009,58;

- dal totale dei costi indicati nel PEF 2026 sono sottratte le seguenti entrate in ordine alle detrazioni di cui al comma 4.5 della determina di ARERA n. 1/DTAC/2025:
 - a) contributo del MIUR- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- per la Tariffa Rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art.33 bis del DL 248/07 per un importo di € 8.997,14;
 - b) contributo del Fondo d'Ambito Legge Regionale n.16/2023 pari ad € 32.495,45 riconosciuto al Comune di Rubiera, quale comune virtuoso;
 - c) altre detrazioni 4.5 derivanti da recupero evasione e procedure sanzionatorie per un somma di € 60.000,00;

PRESO ATTO CHE il totale del Piano Finanziario della TARIFFA Corrispettiva sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro 2.721.022,89;

DATO ATTO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. ____ del 28 luglio 2026, ha preso atto del PEF Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026-2027 esercizio 2026 che presenta un importo complessivo come sopra descritto di € 2.721.022,89 al netto di IVA;

RICHIAMATO l'art.1, comma 654, della Legge n.147/2013 il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

DATO ATTO che il totale dei costi da coprire con le entrate da Tariffa Corrispettiva, che comprende anche i costi e le entrate più sopra specificati ammonta ad € 2.721.022,89, IVA esclusa;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe della Tariffa Rifiuti corrispettiva per l'anno 2026 sulla base del Piano Economico Finanziario di cui sopra approvato dall'Ente Territorialmente competente;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;
- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs n.504/92;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2026 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n.136 del 24/10/2025, sull'importo del tributo o corrispettivo, nella misura del 5%;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- l'art.3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; in particolare, la Tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;
- l'art 4, comma 3, del DPR n.158 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;

CONSIDERATO che:

- la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 aprile 2021, n.11290, ha qualificato la Tariffa corrispettiva come entrata di natura non tributaria, cosicché la competenza all'approvazione delle tariffe sarebbe in capo alla Giunta Comunale, non operando la deroga, prevista dell'art 1 comma 683, L 147/2013, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, ma non della Tariffa Corrispettiva di cui al comma 668 della medesima L. 147/2013 ;
- ATERSIR, con comunicazione del 26 maggio 2022, considerata la notevole incertezza normativa ed interpretativa in cui si sovrappongono leggi statali e regionali, nonché interpretazioni di fonte ministeriale e giurisprudenziale e di fonte ANCI in merito alla competenza all'approvazione delle tariffe della Tariffa rifiuti corrispettiva proprio per la sua natura di entrata patrimoniale, invitava i comuni ad approvare le tariffe stesse con competenza in capo alla Giunta comunale;

DATO ATTO che:

- si ritiene di applicare per l'anno 2026 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo: Quota fissa: 46,50% utenze domestiche, 53,50% utenze non domestiche, Quota variabile: 57,50% utenze domestiche e 42,50% utenze non domestiche;
- sulla base del Piano finanziario redatto dall'ente gestore per l'anno 2026, si ritiene di applicare per la determinazione della tariffa delle utenze domestiche la classificazione nelle categorie di utenza prevista dal DPR n.158/1999 e di confermare la totalità dei coefficienti già previsti per l'applicazione della Tariffa Rifiuti 2025 poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si tiene conto del numero delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN ambiente S.p.A. a dicembre 2025 suddivise nelle 6 fasce di utenza in base al numero di componenti;
- sulla base del Piano finanziario approvato, per la determinazione della tariffa delle utenze non domestiche si ritiene di confermare la totalità dei coefficienti già previsti per l'applicazione della Tariffa 2025 poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si tiene conto del numero di utenze non domestiche iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.A. a dicembre 2025, e delle relative superfici assoggettabili alla Tariffa, suddivise in 30 categorie di utenza;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RITENUTO OPPORTUNO, sulla base dei criteri sopra esposti, al fine di assicurare un gettito pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle componenti da detrarre più sopra specificate, approvare le tariffe del Servizio rifiuti anno 2026 nelle misure di cui agli *Allegati A) e B)* del presente atto;

TENUTO CONTO che le utenze sono state dotate di appositi contenitori per il rifiuto indifferenziato con capienza variabile per le utenze domestiche da 40-120 litri e per le utenze non domestiche da 40-120-240-360-660-1100 o maggiori di 1100 litri;

PRESO ATTO che si rende necessario, ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa corrispettiva, approvare:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (*Allegato C)*;
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (*Allegato C)*;
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (*Allegato C)*;

DATO ATTO che con le tariffe specificate negli *allegati A), B), C)*, al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, al netto delle componenti da detrarre più sopra specificate, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che consente ai Comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 31 luglio di ciascun anno;

PRESO ATTO che:

- il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011) e smi dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO atto che la Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, precisa che, benchè gli atti concernenti la Tariffa rifiuti corrispettiva di cui all'art.1, comma 668, della Legge n.147/2013, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 sopra citato, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito Internet del Ministero stesso;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, con riferimento ai dati di propria competenza;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON VOTI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI DARE ATTO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. ____ del 28 luglio 2026, ha preso atto del PEF Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026-2027 del bacino tariffario del Comune di Rubiera che presenta per l'annualità 2026 un importo complessivo del quadro economico come descritto nelle premesse di € 2.721.022,89, al netto di IVA;

3) DI DARE ATTO che il PEF del Servizio Rifiuti Urbani per l'anno 2026 del Comune di Rubiera, è stato approvato dall'Ente Territorialmente competente con la delibera del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 34 del 25/06/2026;

4) DI DARE ATTO che il totale dei costi da coprire con le entrate da Tariffa Corrispettiva per l'annualità 2026 ammonta ad € 2.721.022,89 IVA esclusa;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

5) DI APPROVARE le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2026 sulla base del PEF approvato da ATERSIR, come riportate negli allegati del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- *Allegato A* Tariffe Utenze Domestiche
- *Allegato B* Tariffe Utenze Non Domestiche;

6) DI APPROVARE ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva:

- a) il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (*Allegato C* Tariffario Puntuale);
- b) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (*Allegato C*);
- c) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (*Allegato C*);

7) DI DARE ATTO che con le tariffe specificate negli Allegati A, B, C al presente atto deliberativo viene assicurato in via previsionale il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio di gestione dei rifiuti risultanti dal Piano Finanziario, al netto delle componenti da detrarre, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

8) DI DARE ATTO che ai corrispettivi della Tariffa rifiuti si aggiungono le componenti perequative UR1,a, UR2,a e UR3, (quest'ultima per la copertura delle agevolazioni del bonus sociale rifiuti), applicate a tutte le utenze secondo le determinazioni ARERA vigenti, che non incidono sui costi che devono trovare copertura con le tariffe, ma vengono aggiunte nella fattura del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

9) DI DARE ATTO che le Tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2026;

10) DI DARE ATTO che alle tariffe di cui sopra deve essere sommato il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia, nella misura del 5% (Decreto n. 136 del 24/10/25);

11) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

12) DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Entrate per gli adempimenti di competenza.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione,

DELIBERA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Funzionario Responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni Dott.ssa Chiara Siligardi.

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Vice Segretario
SILIGARDI CHIARA